

DECRETO 5 gennaio 2021

Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. (21A00166)

(GU n.13 del 18-1-2021)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sentito

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:

«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI)»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016;

Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;

Vista la decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

Vista la raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio 2018;

Vista l'approvazione della proposta tecnica di linee guida per

l'interoperatività degli enti pubblici titolari da parte del Comitato tecnico nazionale istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in data 22 gennaio 2020;

Sentite le parti economiche e sociali nell'incontro del 23 giugno 2020;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalla Conferenza Stato-città', nella seduta del 5 novembre 2020, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Sono adottate le linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di seguito linee guida), di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le definizioni riportate nelle linee guida con esso adottate.

Art. 2

Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018.

2. In coerenza con gli standard minimi di servizio, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida.

Art. 3

Ambito di titolarità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1. Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.

2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate

ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti.

Art. 4

Monitoraggio e valutazione

1. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. I risultati del monitoraggio e della valutazione, trasmessi dagli enti titolari di cui al comma 1, sono raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e ANPAL, e presentati al Comitato tecnico nazionale ai fini della verifica del rispetto degli standard minimi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Gli stessi sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarità, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine è utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative

di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame. Pertanto, per gli ambiti di titolarità relativi a qualificazioni delle professioni regolamentate non si applica il termine temporale di cui al comma 1.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e purché non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015.

4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalità del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti.

5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti.

6. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la sua attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 5 gennaio 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Catalfo

Il Ministro dell'istruzione Azzolina

Il Ministro
dell'università e della ricerca Manfredi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione Dadone

Il Ministro
dell'economia e delle finanze Gualtieri

Allegato A

Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari
(articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A - Schema di Documento di Trasparenza
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B - Schema di Documento di Validazione
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C - Schema di Certificato
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi
del sistema nazionale di certificazione delle competenze Parte di
provvedimento in formato grafico

Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle
prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F - Classificazione dei settori economico-professionali
Parte di provvedimento in formato grafico

Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari

(articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)

INDICE

PREMESSA	3
INTRODUZIONE: DEFINIZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 5	
1. INDICATORI, SOGLIE E MODALITÀ DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DEGLI STANDARD MINIMI, ANCHE AI FINI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DELLA GARANZIA DEI SERVIZI	9
1.1 I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze	9
1.2 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di processo (art. 5 D.Lgs. 13/2013).....	9
1.2.1 <i>Processo di individuazione e validazione</i>	9
1.2.2 <i>Procedura di certificazione</i>	11
1.3 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione (art. 6 D. Lgs 13/2013).....	12
1.3.1 <i>Documento di trasparenza</i>	12
1.3.2 <i>Documento di validazione</i>	13
1.3.3 <i>Certificato</i>	13
1.4 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. 13/2013).....	13
1.5 Livelli essenziali delle prestazioni.....	16
2. CRITERI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO NAZIONALE	17
2.1 Repertorio nazionale.....	17
2.2 Specifiche tecniche del Repertorio nazionale.....	17
2.3 Criteri per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale	19
2.4 Procedure per l'aggiornamento del Repertorio nazionale e la manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.....	20
2.4.1 <i>Manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni</i>	21
2.4.2 <i>Manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni</i>	21
2.4.3 <i>Manutenzione straordinaria</i>	22
2.4.4 <i>Pubblicazione degli aggiornamenti</i>	22
3. ELEMENTI MINIMI INFORMATIVI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DEL RACCORDO FUNZIONALE DELLA DORSALE INFORMATIVA UNICA.....	24
Allegato A – Schema di Documento di Trasparenza	25
Allegato B – Schema di Documento di Validazione	26
Allegato C – Schema di Certificato.....	27
Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze	28
Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze.....	30
Allegato F – Classificazione dei settori economico-professionali	32

PREMESSA

Le presenti Linee guida sono finalizzate a definire, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. A tale scopo le Linee guida raccolgono e sistematizzano una serie di disposizioni operative prioritariamente finalizzate alla:

- a) identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
- b) definizione dei criteri per l'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
- c) progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Le Linee guida rappresentano, pertanto, il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito con il già citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e al successivo decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si inserisce nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente sancito con il medesimo articolo, comma 51. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall'individuo in contesti formali, non formali e informali, insieme alla realizzazione di reti territoriali di cui al comma 55 della Legge già citata e alla realizzazione della dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, rappresentano un fattore determinante per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione. Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale.

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammodernamento e l'efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze aiutano l'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

In coerenza con le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali, consentono l'ottenimento di una qualificazione completa o, se del caso, una qualificazione parziale, fatte salve altre disposizioni

legislative in materia, in particolare quelle riferite alle professioni regolamentate oggetto della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che le qualificazioni delle professioni regolamentate, ivi incluse le qualificazioni per le professioni sanitarie e per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali, di cui alle presenti Linee Guida. È fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi, per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa Intesa in Conferenza Stato Regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi Accordi in Conferenza Unificata o Stato Regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame.

Tali strumenti rivestono particolare importanza al fine di:

- ridurre la percentuale di popolazione con bassi livelli di qualificazione, sempre più esposta alla marginalizzazione e all'esclusione dal mercato del lavoro, anche per effetto delle innovazioni della tecnologia e della digitalizzazione;
- aumentare i livelli di partecipazione degli adulti appartenenti soprattutto alle fasce di lavoratori più deboli, alle attività formative;
- ridurre il tasso di disoccupazione giovanile e promuovere le condizioni di staffetta generazionale;
- ridurre la condizione di *skill mismatch* sia tra i lavoratori con basse qualificazioni, sia tra i lavoratori con alte qualificazioni.

Il processo istituzionale di normazione e prima implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si realizza a partire da tre approcci assunti nelle presenti Linee guida a metodo generale per la messa a regime, la manutenzione e la *governance* del sistema. Essi sono:

1. **Approccio cooperativo:** l'intero processo di attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze è frutto di un intenso lavoro di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni centrali e regionali coinvolte, con il coinvolgimento delle rispettive agenzie di ricerca e supporto tecnico, volto a garantire, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti degli enti pubblici titolari, un'applicazione coordinata e condivisa della norma e a prevenirne possibili asimmetrie e applicazioni difformi attraverso approcci cooperativi e il trasferimento delle buone prassi.
2. **Approccio progressivo:** l'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze investe una vasta compagine di amministrazioni e vari sistemi tra loro anche molto differenti (scuola, università, formazione professionale, professioni, servizi per il lavoro...). Per questo motivo, per garantire un processo di attuazione sostenibile, le diverse amministrazioni coinvolte adottano un approccio graduale e progressivo cercando di valorizzare le esperienze consolidate e gli istituti esistenti, limitando al minimo necessario l'introduzione di elementi di innovazione normativa, tecnica e procedurale.
3. **Approccio sostanziale:** tale approccio si rende fondamentale al fine di evitare applicazioni formalistiche della certificazione delle competenze, valorizzando qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l'occupabilità degli individui. In tal senso, il sistema nazionale di certificazione delle competenze assume una funzione complementare al sistema dell'offerta pubblica di apprendimento permanente, non parallela e alternativa.

Le presenti Linee guida sono costituite da una Introduzione, nella quale sono raccolte e sistematizzate le definizioni normative concernenti il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, e tre paragrafi con relativi allegati tecnici.

Dall'adozione delle Linee guida non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la loro attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

INTRODUZIONE: DEFINIZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A introduzione delle Linee guida, si riportano in forma sistematizzata e raccolte per area tematica, le definizioni concernenti il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Definizioni concernenti l'apprendimento permanente

“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Definizioni concernenti la governance

“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Ente pubblico titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Definizioni concernenti i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

Definizioni concernenti il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da:

- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni);
- secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;

- istruzione superiore: costituita dall'offerta formativa universitaria, dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi;
- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

“Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

Definizioni concernenti le professioni

“Professione regolamentata”: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini

della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

1. INDICATORI, SOGLIE E MODALITÀ DI CONTROLLO, VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DEGLI STANDARD MINIMI, ANCHE AI FINI DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DELLA GARANZIA DEI SERVIZI

1.1 I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si articolano in:

- a) **Processo di individuazione e validazione:** servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.

Il processo di individuazione e validazione può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di validazione**», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione.

Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di individuazione comprenda, almeno, i requisiti di cui al successivo paragrafo 1.2.1 lettera a).

Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.

- b) **Procedura di certificazione delle competenze:** servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Certificato**» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il «**Certificato**» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.

1.2 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di processo (art. 5 D.Lgs. 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, in coerenza con l'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi.

1.2.1 *Processo di individuazione e validazione*

Nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, nelle fasi di erogazione del servizio, e previa una fase di accoglienza e informazione in favore dei destinatari ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:

- a) per la **fase di identificazione:** la ricostruzione e codifica delle esperienze di apprendimento della persona pertinenti alla sua richiesta; la messa in trasparenza delle attività svolte (con riferimento ai descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni) e delle competenze presumibilmente acquisite (con riferimento al Repertorio di qualificazioni di pertinenza dell'Ente pubblico titolare presso il quale è

stata presentata richiesta di accesso al servizio); l'elaborazione di un **dossier di evidenze** che raccolga e classifichi documenti, testimonianze e prodotti comprovanti l'esperienza svolta.

A conclusione della fase di identificazione si prevede l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «**Documento di trasparenza**» (di cui al successivo paragrafo 1.3.1), quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato.

- b) per la **fase di valutazione**: la progettazione e pianificazione della valutazione; l'esame tecnico del **dossier delle evidenze** e del «**Documento di trasparenza**»; l'eventuale valutazione diretta, quale prova di valutazione in presenza del candidato, realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari e, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali.
- c) per la **fase di attestazione**: stesura e rilascio del «**Documento di validazione**» (di cui al successivo paragrafo 1.3.2).

Nella Tabella n. 1 viene fornita una descrizione degli elementi tecnici caratterizzanti il processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale.

Nella stessa Tabella n. 1 sono altresì indicate tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi nel processo stesso ovvero “accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze”; “pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici”; “realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze” il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e che sono individuate e designate da ciascun ente titolare per gli ambiti di rispettiva competenza nel rispetto delle proprie regolamentazioni.

Tabella n. 1 - Descrizione requisiti tecnici minimi del processo di individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale

Fasi di processo	Descrizione tecnica
<p>Accesso al servizio, accoglienza</p> <p><i>(in coerenza con l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)</i></p>	<p>Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.</p> <p>Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web).</p> <p>La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.</p>
<p>Identificazione</p>	<p>La fase è a cura del personale addetto alla “funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze” Tale personale è provvisto dei requisiti di cui al paragrafo 1.4, che applica le opportune metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricostruire le esperienze, anche a partire da un confronto delle stesse con i descrittivi delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni; • precodificare le competenze, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; • accompagnare o pianificare la composizione di un dossier delle evidenze e di un «Documento di trasparenza», anche preventivamente all'avvio di un percorso di apprendimento in ambito formale o non formale identificando

	<p>attività pertinenti e competenze potenzialmente validabili o certificabili e promuovendo la raccolta ragionata delle evidenze documentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; • fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. <p>Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali.</p> <p>Le informazioni raccolte in questa fase sono rese tracciabili nell'ambito di un sistema informativo predisposto da ciascun ente pubblico titolare, nel rispetto del proprio ordinamento e della vigente normativa nazionale e comunitaria relativa alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.</p>
<p>Valutazione</p>	<p>La fase di valutazione segue quella di identificazione ma è tecnicamente indipendente da essa.</p> <p>In accordo con le modalità organizzative dei servizi che l'ente pubblico titolare adotta, la valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione può essere realizzata come fase propria del servizio oppure può inserirsi direttamente nella procedura di certificazione utilizzando le opportune prassi valutative. Ciò avviene nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza, terzietà e completezza e correttezza metodologica.</p> <p>La fase è a cura di personale addetto alla "funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative", che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione.</p> <p>In accordo con le modalità organizzative definite dall'ente pubblico titolare per i servizi di individuazione e validazione, l'accertamento prevede, al minimo, l'esame tecnico del dossier delle evidenze e/o del «Documento di trasparenza» e può prevedere anche una valutazione diretta attraverso standard valutativi predefiniti e, laddove definite, anche sulla base delle schede di caso dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.</p> <p>L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta, condotta in questa fase, sono definiti in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel dossier delle evidenze. Ciò avviene applicando specifici criteri di valore e pertinenza della documentazione stessa.</p> <p>Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti e attestazioni di prima, seconda e terza parte in coerenza con le definizioni di cui all'introduzione delle presenti Linee guida.</p> <p>La "pertinenza", invece, attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni, importanti ai fini della validazione.</p> <hr/> <p>Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza di personale addetto alla "funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale". Tale personale opera in qualità di referente e responsabile di contenuto e si coordina con il responsabile del processo di valutazione.</p> <p>Entrambi i ruoli indicati in questa fase devono essere provvisti dei requisiti di cui al paragrafo 1.4.</p>
<p>Attestazione</p>	<p>Fase a cura della struttura accreditata o autorizzata al servizio che rilascia il «Documento di validazione» con valore di parte seconda.</p>

1.2.2 Procedura di certificazione

Nel rispetto delle norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, nelle fasi di erogazione del servizio dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi:

- a) per la **fase di identificazione**: l'ammissione alla procedura di certificazione avviene tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formale, secondo le norme

in vigore presso i rispettivi enti titolari, o tramite l'acquisizione del «**Documento di validazione**» in esito a un processo di individuazione e validazione di cui al punto 1.2.1;

- b) per la **fase di valutazione**: valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari e, laddove consentito, anche da remoto con il supporto delle idonee tecnologie digitali. Tale valutazione si svolgerà a cura di una commissione o di un organismo di valutazione che assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica del processo (di cui al paragrafo 1.4);
- c) per la **fase di attestazione**: stesura e rilascio del «**Certificato**» di cui al successivo paragrafo 1.3.3.

Nella Tabella n. 2 sono sintetizzati gli elementi minimi del **processo di individuazione e validazione** e della **procedura di certificazione**.

Il processo di individuazione e validazione è sempre preliminare alla procedura di certificazione e può realizzarsi in più fasi, ovvero in un servizio unico e integrato.

Tabella n. 2 - Sintesi degli elementi minimi caratterizzanti le fasi di processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze	Procedura di certificazione delle competenze
Identificazione	Ricostruzione e codifica delle attività svolte e delle competenze presumibilmente acquisite con predisposizione di un dossier delle evidenze ed eventuale rilascio di un « Documento di trasparenza » (valore di parte prima)	Ammissione tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso formale o tramite l'acquisizione del « Documento di validazione » in esito a un processo di individuazione e validazione
Valutazione	Esame tecnico del dossier delle evidenze e del « Documento di trasparenza » e valutazione diretta, in presenza del candidato realizzata con prove orali, scritte o pratiche, ovvero da remoto, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari	Valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche, in base alle regolamentazioni dei rispettivi enti titolari, a cura di una commissione o di un organismo di valutazione
Attestazione	Stesura e rilascio del « Documento di validazione » (valore almeno di parte seconda)	Stesura e rilascio del « Certificato » (valore di parte terza)

1.3 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di attestazione (art. 6 D. Lgs 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di attestazione in coerenza con l'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi.

1.3.1 Documento di trasparenza

Nel corso del servizio di individuazione e validazione sono elaborati il **dossier delle evidenze** e il «**Documento di trasparenza**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato A delle presenti Linee guida. Il «**Documento di trasparenza**» è rilasciato, ove previsto o ne sia fatta richiesta di rilascio dall'utente e ha valore di attestazione di parte prima.

1.3.2 Documento di validazione

Al termine del servizio di individuazione e validazione, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «**Documento di validazione**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato B delle presenti Linee guida. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda.

Il rilascio del «**Documento di validazione**» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.

1.3.3 Certificato

Al termine del servizio di certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari assicurano il rilascio del «**Certificato**» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato C delle presenti Linee guida. Tale documento ha valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolari, hanno valore di certificato costituendo attestazione di parte terza in relazione alle competenze acquisite.

1.4 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. 13/2013)

Nell'attuazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi nei quali si fa esplicito richiamo alle lettere del suindicato articolo:

Con riguardo alla lettera a): gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di:

- uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida;
- un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida

Con riguardo alla lettera b): gli enti pubblici titolari garantiscono l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «**Sistema nazionale di certificazione delle competenze**», contenente le seguenti informazioni:

- descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- normativa nazionale di riferimento;
- regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;
- collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale.

Con riguardo alla lettera c): gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa.

Con riguardo alla lettera e): l'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari, assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali.

Con riguardo alla lettera f): nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari disciplinano le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica. Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti;

- “collegialità”: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- “oggettività”: criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o caso attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- “terzietà”: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza nella Commissione o organismo di valutazione di almeno un soggetto terzo rispetto a coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze, ancorché facenti parte della stessa organizzazione, e in possesso dei requisiti professionali idonei nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari. Per soggetto terzo, rispetto al percorso formativo, si può intendere anche l'organo di vertice della struttura formativa o un suo delegato.
- “indipendenza”: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Con riguardo alla lettera g): al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli enti pubblici titolari, nell'ambito del loro quadro regolamentare, assicurano l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida. Tali controlli sono realizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al successivo paragrafo 1.5, e su un set minimo di indicatori di conformità per gli enti titolari, rispetto agli standard minimi di servizio di cui alla successiva Tabella n.3. Inoltre, gli enti pubblici titolari assicurano, sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Con riferimento ai principi richiamati nella premessa delle presenti Linee guida e con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in sede di valutazione il principio della “completezza e correttezza metodologica” costituisce caratteristica di una procedura di valutazione improntata al corretto utilizzo, da parte della Commissione o dell'organismo di valutazione delle:

- specifiche metodologiche, tecniche e strumentali consolidate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, atte ad assicurare prove di valutazione quanto più accurate e rigorose;
- appropriate strumentazioni tecniche e, se necessario, tecnologiche utili all'accertamento sostanziale di tutte le componenti, sia cognitive sia esperienziali della competenza;
- idonee misure e soluzioni, anche tecnologiche, volte ad assicurare la certezza dell'identità dell'esaminando e a monitorare, costantemente, la regolarità nello svolgimento delle prove, prevenendone possibili forme di manomissione, e in particolar modo di quelle che si realizzano a distanza e con il ricorso a tecnologie digitali.

Nella Tabella n. 3 viene riportato il set minimo di indicatori di conformità, adottati dagli enti pubblici titolari, il cui rispetto costituisce un requisito vincolante per gli enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Tabella n. 3 - Indicatori di conformità per gli Enti titolari rispetto agli standard minimi di servizio

Fasi di processo	Processo di individuazione e validazione delle competenze Indicatori di conformità	Procedura di certificazione delle competenze Indicatori di conformità
Accesso al servizio, accoglienza	<ul style="list-style-type: none"> - presenza del personale addetto e della strumentazione adeguata alle funzioni di informazione a favore dei destinatari; - presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali); - presenza di dispositivi atti a formalizzare l'adesione alla procedura da parte del beneficiario del servizio; - utilizzo di criteri e indicazioni metodologiche predefinite per assicurare una corretta valutazione in accesso al servizio. 	
Identificazione	<ul style="list-style-type: none"> - disponibilità di personale idoneo previste nella fase di identificazione dalle presenti Linee guida; - presenza di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui; - presenza di indicazioni metodologiche per la composizione del dossier delle evidenze e del «Documento di trasparenza»; - presenza di indicazioni metodologiche per l'analisi della documentazione contenuta nel dossier delle evidenze e per la correlazione delle evidenze alle sequenze descrittive dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e alle qualificazioni e competenze di propria titolarità laddove applicabile; - presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio, il tracciamento e la conservazione dei dati degli utenti e degli esiti della fase di identificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - disponibilità o costituzione di Commissioni o organismi di valutazione, per le prove relative alla procedura di certificazione; - presenza di indicazioni metodologiche per l'ammissione tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso formale o tramite l'acquisizione del «Documento di validazione» in esito a un processo di individuazione e validazione
Valutazione	<ul style="list-style-type: none"> - disponibilità del personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dalle presenti Linee guida; - presenza di procedure predefinite atte ad assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza 	<ul style="list-style-type: none"> - presenza di indicazioni metodologiche per la valutazione diretta e sommativa realizzata con prove orali, scritte o pratiche (ad esempio audizione, colloquio tecnico, prova pratica) ; - presenza di procedure predefinite atte ad

	<p>metodologica nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità di indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico, dossier delle evidenze, valutazione diretta...); - presenza di spazi dedicati, conformi e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione; - presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione. 	<p>assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di spazi dedicati, conformi e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione; - presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione.
Attestazione	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei documenti di trasparenza e di validazione, in coerenza con gli standard definiti dalle presenti Linee guida; - presenza di procedure e supporti informativi idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché la tracciabilità e la conservazione degli attestati rilasciati, in interoperabilità con la dorsale unica informativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione dei certificati, in coerenza con gli standard definiti dalle presenti Linee guida; - presenza di procedure e supporti informativi idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché la tracciabilità e la conservazione dei certificati rilasciati, in interoperabilità con la dorsale unica informativa.

Nel rispetto della distinzione delle funzioni di regolazione da quelle di erogazione dei servizi, gli enti pubblici titolari, nell'ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni a un altro ente pubblico titolare, a propri enti vigilati nonché ad amministrazioni regionali o enti locali. Fanno eccezione le funzioni di indirizzo e regolamentazione nell'attuazione della norma, di rappresentanza nelle sedi istituzionali e di potestà sanzionatoria.

Nell'allegato D delle presenti Linee guida sono riportati, in forma sintetica, gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1.5 Livelli essenziali delle prestazioni

Nella regolazione, organizzazione e controllo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni come riportati in forma sintetica nell'allegato E delle presenti Linee guida.

2. CRITERI PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO NAZIONALE

2.1 Repertorio nazionale

Il Repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali codificati da un ente pubblico titolare a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e coerenti con i riferimenti operativi specificati nel presente paragrafo ed in particolare con:

- a) la referenziazione dei titoli di studio di istruzione e di formazione, di istruzione e formazione professionale, o delle qualificazioni professionali componenti il Repertorio nazionale (da questo momento nel loro insieme denominate qualificazioni) insieme alle relative competenze ai risultati attesi identificati nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e, per il tramite di esso, ai codici statistici nazionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.2 delle presenti Linee guida. Le qualificazioni e le competenze, referenziate al Quadro nazionale delle qualificazioni, per le quali non è applicabile l'associazione ai risultati attesi della Classificazione dei settori economico-professionali, sono categorizzate nel Repertorio nazionale con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e associate all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in una specifica sezione ad esse dedicata.
- b) l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri di cui al paragrafo 2.3 delle presenti Linee guida;
- c) la referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, eseguita in conformità alle procedure, ai criteri e ai descrittori definiti con il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

Il Repertorio nazionale rappresenta, nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, il riferimento unitario ai fini della progettazione formativa per competenze, della individuazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali, della personalizzazione dei percorsi di apprendimento permanente, della certificazione e della trasparenza, spendibilità e riconoscimento delle qualificazioni a livello nazionale e comunitario.

Le qualificazioni afferenti al Repertorio nazionale, costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze, sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

2.2 Specifiche tecniche del Repertorio nazionale

Al fine di favorire la leggibilità, la consultabilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze per l'apprendimento permanente nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, il Repertorio nazionale, anche in funzione di un suo progressivo riordino, adotta quale dispositivo per la sistematizzazione delle informazioni l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni. L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è composto da due strumenti ordinatori:

- il **Quadro nazionale delle qualificazioni**, che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una tassonomia descrittiva dei sistemi comunitari, nazionali e regionali dell'offerta formale di apprendimento permanente anche al fine di individuare i diversi livelli di complessità.

- la **Classificazione dei settori economico-professionali**, che svolge una funzione di relazione e correlazione tra le qualificazioni in ordine ad una descrizione di contenuti del lavoro e delle professioni, anche per promuovere una migliore rispondenza alle esigenze di cambiamento e di innovazione espresse dal mercato del lavoro;

Il Repertorio nazionale è reso pubblicamente accessibile attraverso l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Il Quadro nazionale delle qualificazioni è fondato sul Quadro Europeo delle Qualifiche (di seguito EQF) e ne sviluppa ed amplia la struttura, costituendo una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, finalizzata all'armonizzazione dei due strumenti. Il decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e i relativi allegati tecnici determinano la struttura, i descrittori e le procedure per la referenziazione delle qualificazioni. Come previsto all'articolo 4 comma 3 del suddetto decreto ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

La Classificazione dei settori economico-professionali rappresenta il riferimento tecnico unitario per la descrizione dei contenuti del lavoro e delle professioni articolata in 23 settori economico-professionali a cui si aggiunge un settore definito "area comune: processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione di beni e servizi" (Allegato F delle presenti Linee guida).

Ciascun settore economico-professionale è articolato per processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo, in un numero non predefinito, funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate in una o più aree di attività (di seguito ADA). Le ADA sono connotate da un titolo e contengono la descrizione di singole attività in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12.

All'interno delle ADA, oltre alle attività, vengono individuati i risultati attesi. Il risultato atteso descrive l'esito di un'attività o di un insieme di attività, esplicitando il contenuto in termini di prodotto/servizio finale o intermedio, di sintetica descrizione della prestazione, di eventuali elementi *input*, di contesto e di complessità, anche in termini di autonomia e responsabilità. I risultati attesi costituiscono uno dei criteri guida per l'identificazione del livello del Quadro nazionale delle qualificazioni e per la predisposizione delle prove di valutazione atte all'accertamento sostanziale del possesso delle competenze, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il riferimento omogeneo per le prove di valutazione realizzate nei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, è costituito dalle schede di caso esemplificative di ciascun risultato atteso, contenenti un set di situazioni-tipo, caratterizzate da un livello di dettaglio adeguato a costituire supporto immediatamente utilizzabile per la costruzione di prove di valutazione prestazionali in situazione.

Al fine di rendere interoperativo l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni con le principali fonti statistiche e le banche dati internazionali, nazionali e territoriali, i codici componenti le Classificazioni ATECO e CP sono associati ai processi e alle sequenze di processo. I codici statistici componenti la CP sono ulteriormente referenziati alle singole ADA.

L'interoperatività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è ulteriormente garantita attraverso il progressivo raccordo con i codici di classificazione utilizzati a livello europeo per la mobilità dei lavoratori tramite la rete EURES.

Le qualificazioni e le competenze sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni secondo il seguente criterio: le qualificazioni vengono associate alle ADA e ai risultati attesi attraverso un'analisi comparativa tra i contenuti di competenza descritti nelle singole qualificazioni e le descrizioni dei risultati attesi contenute nelle ADA. Nei casi in cui la qualificazione presenti descrittivi in termini di contenuti che rendono difficile l'approssimazione univoca ad una ADA, la referenziazione avviene secondo il principio di prevalenza, attribuendo alla qualificazione l'ADA o le ADA dove più nutrita è l'associazione tra le attività e le competenze descritte nella qualificazione oggetto di associazione.

A integrazione del criterio di cui al precedente paragrafo, gli enti pubblici titolari di una formazione regolamentata, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero di una qualificazione costituente requisito abilitante o di accesso per l'esercizio di una specifica funzione o attività di lavoro riservata, nell'inserire le relative qualificazioni e competenze nel Repertorio nazionale per il tramite dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, identificano distintamente le attività oggetto di riserva, in coerenza con la normativa vigente.

L'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, attraverso la Classificazione dei settori economico professionali, correla, ove possibile, le competenze delle qualificazioni alle attività lavorative allo scopo esclusivo di favorire la trasparenza, la riconoscibilità, la spendibilità e la portabilità delle qualificazioni e delle competenze in una prospettiva di occupabilità e apprendimento permanente. La Classificazione dei settori economico professionali, pertanto, si basa su un approccio di standardizzazione descrittiva, non normativa, funzionale alla classificazione dei contenuti del lavoro e all'insieme descrittivo delle competenze:

- esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse, siano esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura sia pubblica che privata, sia autonome che subordinate;
- che prescindono da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
- non coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento o rapporti di lavoro e che non prefigurano automatismi di utilizzo contrattuale;
- che non configurano, di per sé, requisito professionale a riserva dell'esercizio di una specifica attività, se non in presenza di apposite e distinte previsioni di regolamentazione della singola professione;
- atti a descrivere i contenuti del lavoro in termini di attività funzionali alla individuazione di potenziali apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali personali, quali ad esempio età, sesso, motivazioni individuali.

2.3 Criteri per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale

Al fine di promuovere principi comuni per l'identificazione delle qualificazioni e delle competenze nel Repertorio nazionale e una maggiore omogeneità descrittiva delle stesse, nel presente paragrafo si definiscono i criteri minimi per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai fini dell'inclusione nel Repertorio nazionale.

Con riferimento alla identificazione e descrizione di nuove qualificazioni e competenze, ovvero per l'eliminazione o modificazione di qualificazioni e competenze già inserite in repertori codificati da un ente pubblico titolare a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, o anche non afferenti al repertorio di un ente pubblico titolare, purché contenuti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, essa avviene secondo i criteri e le fasi di cui al paragrafo 2.4 delle presenti Linee guida.

Con riferimento alla descrizione delle qualificazioni, in coerenza con quanto disposto dal decreto interministeriale 8 gennaio 2018 e i relativi allegati tecnici, essa è realizzata in base al principio dei risultati di apprendimento operativamente espressi in termini di competenze.

La competenza, la cui definizione è riportata nell'Introduzione delle presenti Linee guida, è descritta attraverso dimensioni che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare e i riferimenti, anche in termini di autonomia e responsabilità, che favoriscono il posizionamento rispetto ai livelli del QNQ.

In linea con quanto definito dal decreto interministeriale 8 gennaio 2018, i risultati dell'apprendimento sono descritti in termini di competenze a partire da una denominazione sintetica che la identifica e può contenere immediate informazioni riguardanti i contenuti di attività a cui è riferita, di risultato, di contesto e di complessità, anche in termini di autonomia e responsabilità. A seguire, le competenze contengono elementi

descrittivi delle conoscenze e delle abilità costitutive e del livello di responsabilità e autonomia, anche in relazione al contesto di esercizio della competenza stessa.

Le conoscenze sono esplicitate con riferimento: alla dimensione concettuale e fattuale, che esprime il passaggio da dimensioni di natura essenzialmente concrete e ancorate ai fatti; a dimensioni concettuali e astratte; alla dimensione dell'ampiezza e della profondità delle conoscenze, che esprime l'estensione stessa delle conoscenze; alla dimensione relativa alla consapevolezza, che esprime la capacità interpretativa e riflessiva che si sviluppa nel passaggio da dimensioni di natura interpretativa a dimensioni di natura critica.

Le abilità sono esplicitate con riferimento alla componente pratica, intesa nella sua natura procedurale, tecnica, professionale e settoriale, e alle componenti cognitive, di interazione sociale e di attivazione e risoluzione di problemi, intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse.

La dimensione di autonomia e responsabilità è esplicitata focalizzando aspetti della competenza necessari alla sua più efficace descrizione e, laddove non fossero completamente espressi dagli altri due descrittori, esplicitando la componente relativa al contesto, secondo livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro, la componente decisionale, secondo livelli progressivi, che a partire dall'assicurare la conformità del risultato atteso arrivi al promuovere la trasformazione e l'innovazione dei risultati da raggiungere, la componente relativa ai gradi di indipendenza previsti nelle attività da svolgere.

Le conoscenze, le abilità e la responsabilità e l'autonomia, in quanto elementi costitutivi delle competenze nel loro insieme, sono descritte rispetto ai risultati di apprendimento secondo criteri di essenzialità e di effettiva significatività, nonché di coerenza in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono.

Per le qualificazioni già referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 8 gennaio 2018, la descrizione è realizzata secondo le regole ordinamentali degli enti pubblici titolari e le norme di legge; successive modifiche e aggiornamenti delle stesse terranno conto dei criteri di descrizione di cui alle presenti Linee guida.

Per quanto non espressamente previsto in tema di identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle competenze per l'inclusione nel Repertorio nazionale nel presente paragrafo, si rinvia a quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 8 gennaio 2018.

2.4 Procedure per l'aggiornamento del Repertorio nazionale e la manutenzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Il Repertorio nazionale è aggiornato secondo le procedure e le tempistiche specificate per ciascuna tipologia di manutenzione di cui alle presenti Linee guida.

Le tipologie di manutenzione del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni consistono nella:

- a) manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in funzione dell'accesso di nuovi repertori ovvero di modifiche e integrazioni di repertori già afferenti al Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
- b) manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni in funzione delle modifiche e integrazioni della classificazione dei settori economico-professionali e delle relative sequenze descrittive;
- c) manutenzione straordinaria.

2.4.1 Manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Le operazioni di manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni concernono esclusivamente:

- a) l'accesso di nuovi repertori ovvero le modifiche e integrazioni di repertori già afferenti al Repertorio nazionale;
- b) le componenti per la consultazione e l'aggiornamento del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni senza rilievo alcuno per i contenuti e interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le operazioni di monitoraggio e verifica di funzionalità, raccolta segnalazioni di malfunzionamenti, manutenzione evolutiva e correttiva della piattaforma informativa. Tutte le operazioni di manutenzione che comportano ricadute per i contenuti rientrano nella manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al paragrafo 2.4.2;
- c) avvengono con cadenza temporale determinata in base alle scelte operate da ciascun ente titolare in relazione al proprio repertorio e, nel caso delle funzionalità, secondo interventi periodici volti allo sviluppo migliorativo di tali funzioni tecniche o alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti.

Per gli aspetti riguardanti le procedure di manutenzione ordinaria del Repertorio nazionale e delle funzionalità dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni si rinvia ad appositi atti che verranno approvati preliminarmente in sede di Gruppo Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto interministeriale 30 giugno 2015) e successivamente in sede di Comitato Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13.

2.4.2 Manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

Le operazioni di manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni concernono esclusivamente le modifiche e le integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali, ovvero delle relative sequenze descrittive. In questo caso la manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni prende avvio, con cadenza di norma annuale, su richiesta all'INAPP e all'ANPAL da parte di enti pubblici titolari, ovvero sulla base delle informazioni pervenute a partire, a titolo esemplificativo, dalle seguenti fonti:

- esiti del monitoraggio e della valutazione di attuazione del decreto;
- letteratura statistica e scientifica relativa agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro e delle professioni;
- aggiornamenti dei sistemi di classificazione (ATECO e CP) e di referenziazione delle qualificazioni a EQF;
- evenienza di norme nazionali o comunitarie che implicano ricadute dirette o indirette sul Repertorio nazionale;
- segnalazioni da parte delle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte degli enti della bilateralità e dei fondi paritetici interprofessionali;
- segnalazioni da parte dell'autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- segnalazioni del mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le rappresentanze associative riconosciute;
- segnalazioni da parte del sistema delle camere del commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- segnalazioni da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento in riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- segnalazioni da parte di altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno specifico settore economico-professionale.

Per gli aspetti riguardanti le procedure di manutenzione ordinaria dei contenuti dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni si rinvia ad appositi atti che verranno approvati preliminarmente in sede di Gruppo Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto interministeriale 30 giugno 2015) e successivamente in sede di Comitato Tecnico Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13.

2.4.3 Manutenzione straordinaria

In merito alle operazioni di manutenzione straordinaria si precisa che:

- a) concernono tutte le operazioni di manutenzione del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni inerenti l'architettura di sistema, le relative metodologie, nonché tutte le operazioni che non rientrano nelle tipologie di cui al paragrafo 2.4 lettere a) e b);
- b) avvengono sulla base di istruttorie realizzate a partire dal monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto di adozione delle presenti Linee guida, ovvero su istanza delle amministrazioni componenti il Comitato Tecnico Nazionale con cadenza di norma biennale;
- c) INAPP e ANPAL, per gli ambiti di rispettiva competenza di norma entro il 31 marzo, provvedono a istruire le operazioni di manutenzione straordinaria e a trasmetterne gli esiti con relativo piano di implementazione al Gruppo Tecnico;
- d) il Gruppo Tecnico di norma entro il 30 aprile di ogni anno, effettua una valutazione della documentazione trasmessa da INAPP e ANPAL e delibera se:
 - avviare la procedura di manutenzione straordinaria;
 - procedere con una manutenzione straordinaria con iter semplificato, secondo procedura e tempistica definita al paragrafo 2.4.2 lettera b);
 - rinviare la manutenzione all'anno successivo in casi debitamente motivati.

Nel caso di avvio della procedura di manutenzione straordinaria, il Gruppo Tecnico entro il 31 agosto, previo eventuali approfondimenti o modifiche delle istruttorie prodotte, esamina, valuta e approva la manutenzione straordinaria.

Una volta approvate le modifiche di manutenzione straordinaria, ovvero di manutenzione straordinaria con iter semplificato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convoca, entro di norma il 30 settembre, il Comitato Tecnico Nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e per acquisirne il parere di merito e l'approvazione.

In occorrenza alla procedura di manutenzione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di convocare le parti economiche e sociali per acquisirne il parere di merito e riportarlo al Comitato Tecnico Nazionale.

Completata la procedura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre, provvede alla formalizzazione dell'avvenuta manutenzione straordinaria del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni con apposito decreto direttoriale.

Approvata la manutenzione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento attraverso la pubblicazione della nuova versione come indicato al successivo paragrafo.

2.4.4 Pubblicazione degli aggiornamenti

La pubblicazione delle versioni di aggiornamento del Repertorio nazionale e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni avviene secondo una codifica numerica progressiva, diacronica e articolata per tipologia di manutenzione.

Fatta salva la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo del decreto, i contenuti delle presenti Linee guida sono suscettibili di manutenzione nell'ambito delle procedure di manutenzione straordinaria previste al presente paragrafo 2.4.3.

La pubblicazione delle versioni di aggiornamento avviene secondo codifica numerica corrispondente all'anno di aggiornamento.

3. ELEMENTI MINIMI INFORMATIVI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE E DEL RACCORDO FUNZIONALE DELLA DORSALE INFORMATIVA UNICA

Gli enti pubblici titolari assicurano la registrazione dei «**Documenti di validazione**» e dei «**Certificati**», in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario.

La gestione degli elementi minimi informativi spetta agli enti pubblici titolari, mediante i propri sistemi informativi che dovranno essere interoperativi con la dorsale informativa unica. Ai fini del monitoraggio, della valutazione del controllo, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate, gli elementi minimi dovranno includere:

- i dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del servizio di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;
- i dati dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
- la tipologia di attestazione;
- le competenze attestate, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Per quest'ultime andranno specificate la denominazione, la descrizione, il livello EQF/NQF;
- il riferimento ai codici dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove applicabile, ai fini del riconoscimento nell'ambito del sistema nazionale della certificazione delle competenze;
- le modalità di apprendimento delle competenze;
- le modalità di valutazione delle competenze;
- la data di rilascio delle attestazioni.

Allegato A – Schema di Documento di Trasparenza

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «Documento di trasparenza» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni, da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari, nel predisporre i propri modelli di attestazione, possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti, purché sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

Le informazioni raccolte nel Documento di trasparenza costituiscono prevalentemente autodichiarazioni e in tal senso hanno valore di parte prima. La funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze avvalorata l'attestazione esclusivamente nei termini della correttezza della compilazione del documento, non nei termini dei contenuti di competenza dichiarati, la cui verifica è svolta dai servizi e dalle relative funzioni di validazione e di certificazione delle competenze.

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolar
- Dati identificativi del dichiarante: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita
- Dati identificativi del responsabile della funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze
- Esperienze dichiarate
- Evidenze a supporto
- Competenze potenzialmente acquisite
 - o Riferimenti all'Atlante del lavoro (Area di attività o risultati attesi)¹ laddove applicabile
- Repertorio e qualificazione di riferimento laddove applicabile
- Luogo
- Data
- Firma del dichiarante e del responsabile della funzione di accompagnamento

¹ Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.

Allegato B – Schema di Documento di Validazione

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «Documento di validazione» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

(loghi della Repubblica Italiana e dell'ente pubblico titolare)

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accREDITAMENTO adottati dall'ente pubblico titolare

RILASCIATO A:

- Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita

CHE HA CONSEGUITO LA VALIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:

Qualificazione di riferimento ² e relativo livello EQF (laddove applicabile)	Competenze validate	Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (Aree di attività o risultati attesi) ³ (laddove applicabile)

- Specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze validate
- Specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze validate da parte dell'ente titolato
- Luogo
- Data
- Firma del legale rappresentante dell'ente titolato o del responsabile individuato dalle specifiche normative dell'ente pubblico titolare
- Numero di registrazione del documento di validazione a cura dell'ente pubblico titolare

² Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

³ Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.

Allegato C – Schema di Certificato

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del «**Certificato**» e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte degli enti pubblici titolari.

Gli enti pubblici titolari nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalle presenti Linee guida, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché nei certificati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con le presenti Linee guida.

(loghi della Repubblica Italiana e dell'ente pubblico titolare)

CERTIFICATO

- Dati identificativi dell'ente pubblico titolare
- Dati identificativi dell'ente titolato
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell'accreditamento adottati dall'ente pubblico titolare

RILASCIATO A:

- Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita

CHE HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE:

Qualificazione di riferimento⁴ e relativo livello EQF	Competenze certificate	Codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (Aree di attività o risultati attesi)⁵ (laddove applicabile)

- Eventuali specifiche relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze certificate in ambito formale, non formale e informale
- Eventuali specifiche relative alle modalità di valutazione delle competenze certificate in ambito formale, non formale e informale da parte dell'ente titolato
- Luogo
- Data
- Firma del presidente di commissione o del responsabile dell'organismo di valutazione individuato dalle specifiche normative dell'ente pubblico titolare
- Numero di registrazione del certificato a cura dell'ente pubblico titolare

⁴ Inserire il titolo della Qualificazione entro cui è contenuta la competenza attestata nella colonna 2).

⁵ Per una indicazione più puntuale alle Attività e ai Risultati attesi, associati alle qualificazioni, si rinvia alla consultazione del Repertorio nazionale nella versione in vigore nell'anno di rilascio della qualificazione stessa.

Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze

STANDARD MINIMI	Rif. normativi D. lgs 13/13	Modalità di osservazione	Riferimenti operativi di rispetto degli standard	Soglia
A) Garantire l'operatività di uno o più Repertori di qualificazioni	<i>Art. 7, co. 1, lett. a)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali	Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, debitamente inseriti nel Repertorio nazionale, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme: SI
B) Garantire l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati	<i>Art. 7, co. 1, lett. a)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali	Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono l'operatività di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.	Presenza conforme: SI
C) Adozione di misure di informazione relative ai servizi di individuazione e validazione e certificazione	<i>Art. 7, co. 1, lett. b)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali - Verifica sito istituzionale	Gli enti pubblici titolari garantiscono l'adozione di misure di informazione tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'apposita sezione dedicata al «Sistema nazionale di certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dei servizi e delle relative procedure; • normativa nazionale di riferimento; • regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica; • collegamento attivo del Repertorio o dei Repertori di qualificazioni di rispettiva titolarità al Repertorio nazionale. 	Presenza conforme: SI
D) Personale addetto all'erogazione dei servizi, idoneo al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa	<i>Art. 7, co. 1, lett. c)</i>	- Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali	Gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto per il personale addetto alla erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa. Nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione dell'apprendimento non formale e informale sono altresì indicate tre funzioni codificate a presidio delle diverse fasi nel processo stesso ovvero "accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze"; "pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici"; "realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze" il cui riferimento descrittivo è contenuto nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e che sono individuate e designate da ciascun ente titolare per gli ambiti di rispettiva competenza nel rispetto delle proprie regolamentazioni.	Presenza conforme: SI

E) Funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate	<i>Art. 7, co. 1, lett. D)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali - Verifica del sistema informativo 	<p>Gli enti pubblici titolari assicurano la disponibilità di un sistema informativo ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi e della registrazione e conservazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» a partire dagli elementi informativi minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee guida, in conformità con le modalità e gli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario.</p>	Presenza conforme: SI
F) Conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali	<i>Art. 7, co. 1, lett. e)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali 	<p>L'accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda su formale ed esplicita domanda della persona. Gli enti pubblici titolari nella regolamentazione e organizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione assicurano la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali.</p>	Presenza conforme: SI
G) Previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione	<i>Art. 7, co. 1, lett. f) Art. 3 co. 4 lett. a)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali 	<p>Nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, gli enti pubblici titolari disciplinano le procedure di valutazione, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare nel rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e completezza e correttezza metodologica secondo le definizioni di cui alle presenti Linee guida.</p>	Presenza conforme: SI
H) Adozione di dispositivi che disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati	<i>Art. 7, co. 1, lett. g)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica degli atti regolamentari e dei relativi dispositivi tecnici e procedurali 	<p>Al fine di garantire l'affidabilità del sistema, gli enti pubblici titolari, nell'ambito del loro quadro regolamentare, assicurano l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida.</p>	Presenza conforme: SI
I) Predisposizione di un elenco degli enti titolati pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica	<i>Art. 7, co. 1, lett. g)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica sito istituzionale e piani di comunicazione 	<p>Gli enti pubblici titolari assicurano sul sito istituzionale, l'accessibilità e la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei rispettivi enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze</p>	Presenza conforme: SI

Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze

LEP	Riferimenti normativi D.lgs. 13/2013	Descrizione	Output/Outcome
A) Accoglienza e prima informazione	<i>Art. 5, co. 1, lett. b)</i>	<p>Questa fase è finalizzata all'informazione e accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio.</p> <p>In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate a garantire sia pari opportunità nella fruizione dei servizi, sia la verifica preliminare dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.</p> <p>Questa fase può essere curata da chi opera presso le strutture accreditate o autorizzate al servizio attraverso una modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web). Possono accedere al servizio di individuazione e validazione le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva pertinenza degli enti pubblici titolari presso i quali presentano la richiesta di accesso al servizio.</p>	<p>Output: Accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura (ad esempio un patto di servizio) oppure il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio.</p> <p>Outcome: Persona informata sui servizi e sulle opportunità offerte dai servizi, sia nella prospettiva della ricerca e del mantenimento del lavoro, sia nella prospettiva di una formazione personalizzata e mirata</p>
B) Individuazione e validazione delle competenze	<i>Art. 2, co. 1, lett. i)</i>	<p>Servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato, secondo il proprio ordinamento, delle competenze, acquisite dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.</p> <p>Il processo di individuazione e validazione, si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida e può completarsi con il rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, oppure può proseguire con la procedura di certificazione. Il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona qualora il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento.</p> <p>Gli enti pubblici titolari, nell'ambito dei propri ordinamenti, possono prevedere la possibilità di articolare i processi di individuazione e validazione in uno o più servizi, purché il processo di</p>	<p>Possibili output di individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento di trasparenza (valore di parte prima) • Riconoscimento di crediti • Profilazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio <p>Possibili output di validazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento di validazione (valore di parte seconda) • Riconoscimento di crediti • Profilazione qualitativa ad esempio nell'ambito di un patto di servizio • Accesso diretto al servizio di certificazione delle competenze <p>Outcome:</p>

		individuazione si concluda con l'elaborazione di un documento comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione « Documento di trasparenza », quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta dell'utente nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione presso lo stesso ente titolato.	Persona attivata nel rafforzamento del proprio profilo di occupabilità e nella propensione all'inserimento in percorsi di formazione personalizzati e mirati
C) Certificazione delle competenze	<i>Art. 2, co. 1, lett. l)</i>	Servizio finalizzato al rilascio di un documento, comunque denominato secondo le norme in vigore presso i rispettivi enti pubblici titolari, identificabile sotto la comune denominazione «Certificato» attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, di cui al punto a), sia in esito ad un percorso di apprendimento formale e si articola nelle fasi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con i riferimenti operativi di cui alle presenti Linee guida,. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.	<p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di competenze (valore di parte terza) <p>Outcome:</p> <p>Innalzamento del livello di qualificazione della persona anche ai fini dell'inserimento/reinserimento al lavoro o in percorsi di formazione personalizzati e mirati</p>

Allegato F – Classificazione dei settori economico-professionali

Settori economico-professionali
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzioni alimentari
Chimica
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
Vetro, ceramica e materiali da costruzione
Legno e arredo
Carta e cartotecnica
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Edilizia
Servizi di public utilities
Stampa e editoria
Servizi digitali
Servizi di telecomunicazione e poste
Servizi culturali e di spettacolo
Servizi di distribuzione commerciale
Trasporti e logistica
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi turistici
Servizi di attività ricreative e sportive
Servizi socio-sanitari
Servizi di educazione, formazione e lavoro
Servizi alla persona
Area comune: processi organizzativi di gestione e supporto alla produzione di beni e servizi